

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2196-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 gennaio 2025 (v. stampato Senato n. 1315)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 gennaio 2025*

(Relatori: **MASCHIO** e **DONDI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato) sul disegno di legge n. 2196. La II Commissione permanente (Giustizia), il 16 gennaio 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2196.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2196 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli per un totale di 18 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 11 articoli, per un totale di 20 commi; esso appare riconducibile alla generale esigenza di intervenire nel settore della giustizia, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 9 finalità: 1) provvedere alla proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione; 2) modificare la disciplina per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità; 3) prevedere una deroga temporanea al limite di permanenza nell'incarico fissato dalla legge per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia in vista dell'imminente operatività del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia; 4) intervenire in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi del personale di magistratura; 5) ridurre temporaneamente a un anno, decorrente dal conferimento dell'incarico, il termine per l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo; 6) modificare la disciplina istitutiva del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria; 7) prevedere modalità operative per le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici prescritte con le misure cautelari; 8) chiarire la portata della disciplina transitoria prevista dall'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; 9) garantire la copertura assicurativa presso l'INAIL ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che, dei 20 commi, uno richiede l'adozione di un provvedimento attuativo (provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della giustizia);

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; in particolare, l'articolo in commento, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce i termini di applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019; ai sensi del

citato comma 4, le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 136 del 2024, oltre ad applicarsi ai procedimenti instaurati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore (il 28 settembre 2024), si applicano altresì a quelli che risultano pendenti alla medesima data; a tal fine, la disposizione in esame specifica che gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 136 del 2024 restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e che sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura; secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'intervento risulta quindi giustificato dal fatto che la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni interpretate dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme; la norma di interpretazione autentica in esame è perciò diretta a salvaguardare gli atti compiuti e i provvedimenti adottati in precedenza; ciò chiarito, la norma di interpretazione autentica in esame cita testualmente una specifica serie di procedimenti ai quali essa si applica; si tratta, di in particolare: 1) delle composizioni negoziate; 2) dei procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; 3) degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; 4) dei procedimenti di esdebitazione; vi è, infine, un generico riferimento alle « procedure pendenti » alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024; tutto ciò premesso, si segnala che, rispetto alle procedure specificamente citate nell'articolo 56, non risultano richiamati i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria; al fine di tracciare con maggiore precisione l'ambito di operatività della norma di interpretazione autentica in esame, la disposizione in esame potrebbe dunque essere approfondita precisando se all'interno dell'insieme delle « procedure pendenti » menzionate nell'articolo rientrano anche le ulteriori procedure non specificamente richiamate;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) relativa al decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 dicembre 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 8, con riferimento all'eventualità di meglio circoscrivere il perimetro di operatività della norma di interpretazione autentica ivi contenuta.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2196, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, approvato dal Senato;

rilevato che:

il decreto-legge in conversione è composto da 11 articoli;

il decreto-legge detta disposizioni relative ai consigli giudiziari e al consiglio direttivo della Corte di cassazione (articolo 1), interviene sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità (articolo 2), reca disposizioni relative ai termini di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio giudiziario (articolo 3), modifica la disciplina sui corsi di formazione per i magistrati che svolgono incarichi direttivi e semidirettivi (articolo 4) nonché sul periodo di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio del processo (articolo 5) e sul Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria (articolo 6), introduce disposizioni in materia di misure cautelari (articolo 7), reca una norma di interpretazione autentica incidente sul codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 8), detta disposizioni in ambito assicurativo per i soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva per talune categorie di reati (articolo 9); gli articoli 10 e 11 recano infine disposizioni finanziarie e finali;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 risultano riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

le disposizioni di cui all'articolo 9 risultano riconducibili alla materia « previdenza sociale », parimenti attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2196, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, approvato dal Senato;

preso atto delle disposizioni recate dall'articolo 6, il quale, apportando una serie di modifiche all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, al comma 7 del citato articolo 4-*bis* dispone l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario, che opera alle sue dirette dipendenze;

osservato che l'articolo 9 estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, posta a carico di un apposito Fondo previsto dalla normativa vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA



19PDL0124221